

Il Commento Fisco e contabilità

Corte conti, le sanzioni per il dissesto sembrano «irragionevoli»

di Ettore Jorio

14 Marzo 2025

Un colpo di coda della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti calabrese (rel. Tarantelli). Con [le ordinanze nn. 17](#) (pres. ff. Marré Brunenghi e rel. Tarantelli) e [19/2025](#) (pres. Guzzi e rel. Marré Brunenghi - e con tante altre a seguire riguardanti Comuni diversi da Castrovillari e Belvedere Marittimo sino ad arrivare al capoluogo provinciale di Cosenza – ha deciso: a) di rimettere una QLC alla Corte costituzionale; b) di notificare le sue ordinanze alle parti interessate, al PM e al Presidente del Cdm; c) di comunicarle ai presidenti di Camera e Senato. Conseguentemente, ha sospeso i numerosi “processi” in atto in Calabria di opposizione “relativo a giudizio sanzionatorio” opposto dalle parti ex articolo 135 del Cgc.

Il fatto processuale riguarda le condizioni di incandidabilità decennale a cariche elettive degli amministratori comunali attivi negli intervenuti dissesti (articolo 248, comma 5, del Tuel) al lordo della debenza delle sanzioni pecuniarie conseguenti.

L'articolo 248.5 costituisce il prodotto della sostituzione della sua vecchia lettera a seguito dell'articolo 3, comma 1, lettera s) del Dl 174/2012. Lo stesso, per ragioni di ratio, che introdusse la facoltà degli enti locali in crisi di liquidità di poter ricorrere al predissesto.

La logica della Consulta sarà quella eccepita in pronuncia, consistente nella supposta irragionevolezza che risiede nella previsione legislativa che determina «una automatica incandidabilità (e divieto di ricoprire cariche) per un termine fisso di dieci anni per una condotta, anche di natura gravemente colposa, che abbia non determinato, ma anche solo contribuito – peraltro senza limiti di tempo – al dissesto dell'ente».

Seppure interessante la distinzione che fa propria il giudice contabile calabrese sia in termini di violazione del principio di parità di trattamento che di proporzione, le ragioni della rimessione - riferite alla critica della sanzione della incandidabilità - giustificate nella inevitabile incidenza che la stessa «incide inevitabilmente nella vita (e, dunque, sui diritti costituzionalmente garantiti) degli amministratori», appare quantomeno un tantino forzata. Ciò in quanto, attesi risultati gravi e le pesanti ricadute sui diritti di cittadinanza che determinano i dissesti sulle comunità amministrate, appare inverosimile supporre che «l'effetto ex lege previsto dal legislatore deve rientrare nel parametro della ragionevolezza riferita, da un lato, al diritto all'elettorato passivo di cui all'art. 51 cost. e, dall'altro, alla tutela degli interessi costituzionali protetti dagli artt. 54 e 97 della Costituzione».

Sul punto, è infatti davvero difficile pensare e condividere la giustezza di una tale affermazione alla luce del principio di equilibrio di bilancio complessivo cui tutta la Pa è tenuta, a mente degli articoli 81, 97.2 e 119,1, nonché ai disastri causati a circa 300 comunità locali dai dissesti tristemente in atto.

Si presume un esito a opera del giudice delle leggi non propriamente favorevole alle eccezioni rimesse al suo esame, tra l'infondatezza e l'inammissibilità della QLC proposta interpretative di un sostanziale rigetto. Ciò perché allo stato delle leggi è già possibile, contrariamente all'inspiegabile distinguo del Giudice a quo, non “colpire” l'ultimo dei sindaci in quanto tale, dal momento che è necessario dimostrare il suo apporto, sia in termini casuali che di violazioni, all'aggravarsi del dissesto.

Del resto, quanto alle severità di giudizio, c'è l'Ue che le sollecita indirettamente. Tant'è che con la legge 189/2024 - che reca le “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” e che l'articolo 9 titola “Somme da riconoscere alle autonomie territoriali” – si invoca una maggiore conoscenza delle grandezze finanziarie degli enti territoriali, tali da doversi rendere certe le erogazioni ai cittadini dei servizi e delle prestazioni essenziali nell'ottica della più autentica sussidiarietà. Ciò a godimento dei diritti sociali sul territorio, impediti dalle condizioni conseguenti alla disciplina del dissesto. Un diritto planetario cui il dissesto, colposo o doloso che sia, taglia decisamente le ali.